

**REGIONE
TOSCANA**



Regione Toscana

**Diritto allo studio scolastico
Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2017/2018**

Indice

Premessa	Pag. 2
I. Riferimenti normativi	Pag. 2
II. Tipologia di intervento	Pag. 3
1. pacchetto scuola	Pag. 3
2. comodato gratuito dei libri di testo scolastici	Pag. 4
III. Modalità e procedure per la programmazione ed il funzionamento del sistema	Pag. 4
1. Riparto dei fondi	Pag. 5
2. Procedure e tempi per la programmazione, l'assegnazione, l'erogazione ed il controllo delle risorse	Pag. 6

PREMESSA

Il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione. L'articolo 34 dispone che “ *la scuola è aperta a tutti. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso*”.

L'attuale quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge regionale 32/2002, che conferma un ampio raggio di azione delle politiche regionali per il diritto allo studio, volte a garantire pari opportunità di accesso all'istruzione scolastica rimuovendo ostacoli di ordine economico, sociale e culturale ed a perseguire il miglioramento della qualità e della efficacia del sistema educativo nel suo complesso. In tale ambito si inserisce il sistema di provvidenze economiche individuali a carattere selettivo, destinate a studenti delle scuole statali, paritarie private e degli Enti Locali, secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate.

L'atto di programmazione generale (PIGI 2012-15) approvato con DCR 32 del 17 aprile 2012 costituisce il punto di riferimento operativo per la definizione delle Linee guida per il prossimo anno scolastico 2017-18.

Occorre tener conto dell'art. 111 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 in base al quale gli atti di attuazione dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla legge stessa, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in conformità alla legislazione previgente sino all'approvazione della sezione programmatica del DEFR 2017, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

Le finalità principali che si intende perseguire anche per il prossimo anno scolastico sono quelle di:

- a) confermare il sostegno per tutto il percorso scolastico, promuovendo l'accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado;
- b) confermare il percorso di razionalizzazione del sistema regionale degli incentivi economici per il diritto allo studio scolastico, in modo coerente alla tipologia degli incentivi adottati, riproponendo anche per il prossimo anno scolastico il “pacchetto scuola”.
- c) proseguire il percorso già avviato lo scorso anno per la razionalizzazione del sistema di incentivi che ne riveda i processi di assegnazione e di erogazione, rendendoli più coerenti con la tempistica dell'anno scolastico allo scopo di assicurare ai destinatari il percepimento del beneficio in tempi utili per un effettivo esercizio del diritto allo studio. In tal senso si rafforzerà l'impegno per ottimizzare i procedimenti amministrativi ed il flusso finanziario, provvedendo alla semplificazione dei passaggi e velocizzando l'erogazione delle risorse, in modo da evitare che tempi troppo lunghi rischino di vanificare l'intervento stesso.

Dall'anno scolastico 2014/2015, per motivi legati al rispetto del patto di stabilità, i fondi statali non transitano più dal bilancio regionale, ma da quello dei Comuni; tuttavia, la procedura di definizione della graduatoria resta unica e sottostà agli indirizzi del presente provvedimento.

d) proseguire il percorso già avviato lo scorso anno per garantire quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio, anche attraverso l'adozione di strumenti unificati a livello regionale per la presentazione delle domande, l'adozione dei bandi, la gestione delle graduatorie e dei relativi sistemi informativi.

I. RIFERIMENTI NORMATIVI

LR n. 32/2002 e ss.mm.ii. “*TU della normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro*;

DPGR n. 47/R /2003 Regolamento di attuazione della LR 32/2002 e ss.mm.ii.;

DCR n. 32 del 17 aprile 2012 PIGI 2012-15;

L.R. 7 gennaio 2015, n.1

L.R. 31 marzo 2017, n. 15

Legge 448/98 – art. 27.

II. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Per l'anno scolastico 2016/2017 si conferma un'unica forma di incentivo economico individuale denominato “pacchetto scuola”.

II.1 - Pacchetto scuola

Il “pacchetto scuola” è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore all'importo fissato con il presente atto.

Si tratta di una provvidenza economica unica destinata a studenti in condizioni socio economiche più difficili finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici).

Il pacchetto scuola viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi regionali e con le modalità di seguito indicate. Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa.

Quantificazione importo

L'importo del pacchetto risulta diversamente quantificato sulla base delle seguenti variabili:

-ordine e grado di scuola (secondaria primo grado, secondaria secondo grado)

-anno di corso (primo anno, secondo anno, ecc.)

-dislocazione geografica (residenza isole minori per frequenza scuole superiori sul continente).

Tabella importi standard regionali

ordine e grado	Anno di corso	Importo standard	Importo minimo (70%)
Scuola secondaria I grado	I	210,00	147,00
	II e III	150,00	105,00
Scuola secondaria II grado	I	280,00	196,00
	II	170,00	119,00
	III	190,00	133,00
	IV	190,00	133,00

	V	190,00	133,00
Scuola secondaria II grado residenti isole minori	Dal I al V anno	1.500,00	1.050,00

Con riferimento alle risorse disponibili ed al fabbisogno sul territorio, i Comuni e Unioni di Comuni (d'ora in avanti Unioni) possono disporre una diminuzione dell'importo standard regionale corrispondente, che comunque non dovrà essere inferiore al 70% dello stesso. La quantificazione del pacchetto scuola e/o i criteri in base ai quali effettuarla – nell'ambito del *range* regionale di cui sopra - possono essere stabiliti anche in sede di Zona per l'educazione e l'istruzione o coordinamento provinciale.

I Comuni/Unioni dovranno adottare bandi trasparenti sulla base dello schema unificato di bando regionale, indicando ai potenziali beneficiari l'entità minima del beneficio da attribuire (nel rispetto di quanto previsto nella tabella).

Gli studenti vengono finanziati in ordine di graduatoria ISEE unica su base comunale.

Gli importi standard regionali possono essere aumentati dai Comuni/Unioni solo in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- integrazione dei fondi regionali con risorse proprie;
- copertura di tutti gli aventi diritto.

Gli importi regionali standard fissati per gli studenti residenti nelle isole minori iscritti a scuole secondarie di II grado sul continente non possono essere aumentati, a meno che il Comune/Unione non sia disposto a coprire con risorse proprie l'intero importo.

Requisiti di accesso ai benefici

Il pacchetto scuola può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:

- a) requisiti economici: l'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.000,00 euro (20.000,00 euro per gli studenti delle scuole secondarie superiori residenti nelle isole minori);
- b) requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di I grado e per il primo biennio della scuola secondaria di II grado: qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi e abbia i medesimi libri di testo dell'anno precedente, non può richiedere il beneficio per lo stesso anno di corso di studi;
- c) requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di II grado iscritti al III, IV e V anno: per poter richiedere il beneficio occorre aver conseguito la promozione alla classe successiva nell'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio;
- d) requisiti anagrafici: residenza in Toscana, età non superiore a 20 anni.

I requisiti relativi al merito ed all'età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.

Modalità e condizioni per l'accesso e l'erogazione dei benefici

I benefici vengono assegnati agli studenti aventi i requisiti, e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di graduatorie comunali stilate in ordine di ISEE crescente. I Comuni e le Unioni adottano annualmente il bando per l'assegnazione dei benefici rivolti agli studenti residenti. Gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole localizzate in altra regione contermini possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione nella cui scuola si è iscritti non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato.

II.2 - Comodato gratuito dei libri di testo scolastici

I Comuni e le Unioni – nell'ambito delle risorse disponibili – possono decidere di destinare parte dei fondi spettanti di cui al presente atto per la realizzazione di progetti di comodato gratuito dei libri scolastici e/o dei dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali. Le Province e la Città Metropolitana di Firenze (d'ora in avanti Città Metropolitana) possono promuovere progetti di comodato sul proprio territorio. Le decisioni in merito ai progetti di comodato comunali o intercomunali sono oggetto di concertazione nell'ambito delle conferenze zonali e con la provincia di rispettiva competenza.

In caso di attivazione di progetti di comodato la Regione Toscana (d'ora in avanti Regione) deve esserne preventivamente informata, indicando costi, contenuti e modalità del progetto. La Regione deve altresì essere informata al termine dell'anno scolastico sugli esiti del progetto.

III. MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

La parte che segue dispone indirizzi operativi ed indica modalità per la programmazione, il controllo e la gestione del pacchetto scuola così come definito nel presente documento.

III.1 - Riparto dei fondi

III.1.1. Modalità generali per il riparto dei fondi per l'a.s 2017/2018

I fondi regionali disponibili per il diritto allo studio scolastico per l'a.s. 2017/2018 sono ripartiti dalla Regione fra i Comuni/Unioni in base agli indicatori predisposti da Irpet. Gli indicatori sono riferiti ai dati più aggiornati disponibili ed elaborati tenendo conto dei seguenti elementi:

- popolazione residente in età scolare
- distribuzione territoriale delle famiglie con reddito ISEE sino a 15.000,00 euro con figli in età scolare.

Il riparto provvisorio è effettuato con decreto del dirigente competente.

In fase di assegnazione definitiva le Province e la Città Metropolitana potranno effettuare operazioni di valutazione finalizzate ad assicurare un utilizzo efficace ed equo delle risorse

disponibili nonché ad individuare la necessità di compensazione che sarà effettuata successivamente dalla Regione.

Sulla base delle indicazioni acquisite dalle Province e dalla Città Metropolitana in merito all'effettivo fabbisogno registrato sul proprio territorio, la Regione provvederà, con proprio decreto, ad assegnare le risorse in via definitiva effettuando le eventuali operazioni di compensazione a favore dei Comuni/Unioni e procedendo contestualmente alla liquidazione delle risorse.

La Regione provvede altresì allo stanziamento delle risorse destinate alle isole minori. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, queste possono essere parimenti assegnate nel corso dell'anno scolastico. Le stesse saranno assegnate in modo proporzionale al fabbisogno non coperto con le precedenti assegnazioni nell'obiettivo di massima parità di trattamento sul territorio regionale.

III.1.2. Modalità per i fondi statali

I fondi statali stanziati per il diritto allo studio scolastico sono analogamente ripartiti dalla Regione tra i Comuni/Unioni sulla base degli indicatori Irpet e tale ripartizione viene comunicata al Ministero competente che provvede all'assegnazione diretta ai Comuni.

I Comuni/Unioni, nell'adozione dei relativi atti, si atterranno al presente atto di indirizzo - unico per l'intero pacchetto scuola - adottato dalla Regione, nonché alle eventuali modalità operative indicate dalle rispettive Province e dalla Città Metropolitana.

I Comuni/Unioni utilizzano tali fondi statali insieme ai fondi regionali per il pacchetto scuola, adottando un bando unico e redigendo una graduatoria unica, secondo le modalità di cui al presente atto.

I fondi saranno erogati direttamente ai Comuni/Unioni dal Ministero competente.

III.1.3. Disposizioni in materia di utilizzo di risorse assegnate recuperate

Qualora un Comune recuperi risorse già assegnate a seguito di revoca del beneficio (esempio per accertamento sui requisiti), lo stesso comunica il recupero di tali somme alla Provincia di riferimento. Di tali importi si potrà tener conto nelle assegnazioni dell'anno scolastico successivo.

III.1.4. Risorse residue

Le eventuali somme residue potranno essere utilizzate dai Comuni/Unioni per la medesima finalità, nel corso dell'anno scolastico successivo.

III.2 - Procedure e tempi per la programmazione, l'assegnazione, l'erogazione ed il controllo delle risorse.

La Regione provvede al riparto provvisorio dei fondi regionali fra i Comuni/Unioni con decreto del dirigente competente, non appena approvati i presenti indirizzi.

Le Province e la Città Metropolitana provvedono alle relative comunicazioni ai Comuni/Unioni e possono adottare - previa concertazione con le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione- proprie linee di programmazione territoriale (compresi i criteri di compensazione e la variazione dagli importi standard regionali), nonché le modalità operative e procedurali per la redazione e trasmissione delle graduatorie ed ogni altra indicazione ritengano necessaria per l'attuazione degli interventi. Possono destinare risorse proprie aggiuntive finalizzate agli interventi di cui al presente atto.

I Comuni/Unioni adottano entro il **16 maggio 2017** un avviso pubblico per l'erogazione dei benefici redatto coerentemente al presente atto di indirizzo regionale ed alle linee di programmazione eventualmente definite dalle Province e dalla Città Metropolitana e secondo lo schema di bando unificato regionale.

I Comuni/Unioni trasmettono entro il **3 ottobre 2017** alle Province e alla Città Metropolitana le graduatorie dei soggetti idonei.

Analogamente si procede per i Comuni delle isole minori.

Le Province e la Città Metropolitana effettuano le necessarie verifiche sugli atti e sulle graduatorie comunali, anche allo scopo di accertarne la coerenza con il presente provvedimento e con le proprie linee di programmazione territoriale, quindi stabiliscono gli esiti delle graduatorie definitive dei Comuni/Unioni del proprio territorio e le relative assegnazioni finanziarie definitive che comunicano, tramite protocollo telematico (interoperabilità o posta certificata inviata a: regionetoscana@postacert.toscana.it), alla Regione entro il **31 ottobre 2017**.

Le Province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione i dati fisici e finanziari relativi alle graduatorie comunali sulla base di specifici *format* che consentano l'acquisizione dei seguenti dati conoscitivi aggregati e per ciascun Comune/Unione: il numero di domande presentate, il numero di idonei, il numero dei soggetti beneficiari per ordine e grado di scuola, la distribuzione per fasce ISEE dei beneficiari, gli importi del pacchetto scuola applicati (standard o percentuale non inferiore al 70%), l'importo complessivo di cui si chiede l'erogazione alla Regione, il fabbisogno finanziario rimasto non coperto e i dati sugli esiti dei controlli a campione effettuati dai Comuni/Unioni ai sensi del paragrafo 3.3., nonché ulteriori informazioni definite dalla Regione da trasmettersi anche in via telematica mediante gli strumenti appositamente predisposti dalla Regione Toscana.

La Regione effettua l'assegnazione definitiva delle risorse, sulla base delle indicazioni acquisite dalle Province e dalla Città Metropolitana, in merito all'effettivo fabbisogno registrato sul proprio territorio, anche effettuando operazioni di compensazione e riequilibrio fra Comuni/Unioni sulla base del fabbisogno non soddisfatto e a criteri volti al perseguimento della massima parità di trattamento sul territorio.

La Regione provvede ad erogare i finanziamenti spettanti ai Comuni/Unioni, previa attestazione da parte di questi ultimi di aver provveduto all'erogazione a favore dei beneficiari del pacchetto scuola dell'anno scolastico precedente.

In relazione alle isole minori qualora il fabbisogno risulti superiore agli stanziamenti previsti, la Regione opera il riparto delle risorse disponibili proporzionalmente al fabbisogno dei due Comuni. Qualora lo stanziamento regionale risulti invece in eccedenza rispetto al fabbisogno rilevato nei

due Comuni, la Regione potrà utilizzare il residuo nell'ambito delle risorse per gli altri pacchetti scuola di cui al presente atto.

Le risorse di cui sopra saranno assegnate in modo proporzionale al fabbisogno non coperto con le precedenti assegnazioni con l'obiettivo del perseguimento della massima parità di trattamento sul territorio regionale.

III.3 - Modalità operative per la gestione del sistema “Pacchetto scuola”.

III.3.1. Avviso pubblico

Gli avvisi per l'assegnazione dei pacchetti scuola individuali sono adottati dai singoli Comuni/Unioni.

Tramite intese fra gli enti locali possono essere adottati avvisi unici a livello di gruppi di Comuni, di Zone per l'educazione e l'istruzione o anche di intere Province/Città Metropolitana.

Le Province e la Città Metropolitana – al fine di garantire omogeneità sul proprio territorio e di fornire supporto tecnico ai Comuni/Unioni – possono redigere modulistica da trasferire ai Comuni.

Le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione possono stabilire criteri omogenei per la definizione degli avvisi comunali, anche in relazione all'individuazione di fasce ISEE e importi corrispondenti.

I Comuni, le Unioni, le Zone, le Province, la Città Metropolitana e la Regione si impegnano a dare la massima pubblicizzazione e diffusione del pacchetto scuola di cui al presente atto.

Al fine di pubblicizzare tali contributi presso i potenziali beneficiari nonché al fine di facilitare la raccolta delle domande, i Comuni sono invitati ad attivare ogni forma di collaborazione reciproca e con le Scuole.

Le domande vengono presentate dagli interessati al Comune di residenza. L'istruttoria delle domande viene effettuata dal Comune/Unione di comuni competente che provvede anche ai controlli di cui al paragrafo 3.3 nonché all'erogazione del pacchetto scuola a favore del beneficiario.

III.3.2. Criteri per la formazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici

Al fine di promuovere equità nella distribuzione delle risorse sul territorio regionale e pari trattamento, i Comuni, le Unioni, le Province e la Città Metropolitana si attengono ai seguenti indirizzi generali per l'adozione degli avvisi e la formazione delle graduatorie.

A) Soglia ISEE: ai fini dell'ammissibilità della domanda di incentivo, la soglia ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente richiedente è fissata su tutto il territorio regionale per l'a.s. 2017/2018 in euro 15.000,00.

Limitatamente ai pacchetti scuola riservati agli studenti delle Isole minori, il valore ISEE è fissato in 20.000,00 euro.

B) Importo pacchetto scuola: gli importi da corrispondere ai soggetti beneficiari sono quelli fissati dalla Regione con il proprio atto di indirizzo e secondo le modalità indicate nel presente documento (capitolo III paragrafo 1 tabella).

C) Criteri per la formazione delle graduatorie Le graduatorie sono redatte dai Comuni/Unioni in ordine di ISEE crescente, senza distinzione di ordine e grado di scuola.

Le graduatorie dei Comuni/Unioni vengono trasmesse alle Province e alla Città Metropolitana di riferimento.

D) Modifica soglie ISEE ed importi

I Comuni/Unioni possono:

- alzare la soglia regionale ISEE per l'ammissibilità della domanda;
- aumentare gli importi standard regionali

solo qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- presenza di risorse aggiuntive proprie
- copertura di tutti gli aventi diritto in base ai requisiti regionali, mediante erogazione degli importi standard regionali.

Non è consentito alzare la soglia ISEE per l'ammissibilità della domanda e/o aumentare gli importi standard dei benefici in riferimento ai pacchetti scuola per le isole minori, fatto salvo il caso che i Comuni interessati si facciano interamente carico degli oneri connessi alla concessione dei benefici.

III.3.3. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte

I Comuni/Unioni sono tenuti ad effettuare controlli - ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti - sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte.

I controlli attinenti alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante la situazione economica devono in ogni caso interessare almeno il 10% dei soggetti risultati aventi diritto al beneficio.

In caso di ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive uniche si procede ad inviare istanza alla Guardia di Finanza della Provincia/Città Metropolitana di riferimento.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio stesso ed è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

I Comuni/Unioni danno comunicazione alle Province e alla Città Metropolitana dell'esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE utilizzando il format previsto.

III.3.4. Disposizioni in materia di sistema informativo ed acquisizione dati fisici, finanziari e procedurali relativi all'attuazione degli interventi.

Comuni, Unioni, Province e Città Metropolitana forniscono alla Regione, mediante specifici format anche in via telematica, i dati fisici, finanziari e procedurali richiesti ai fini di consentire il monitoraggio e la valutazione sull'attuazione degli interventi a.s. 2017/18, nonché le attività di programmazione regionale.

La trasmissione dei dati informativi richiesti, compresi gli esiti dei controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE, costituisce condizione preliminare e necessaria per l'erogazione dei fondi spettanti da parte della Regione. Il mancato rispetto dei presenti indirizzi da parte delle Amministrazioni Comunali determinerà, per il successivo anno scolastico, una revisione in diminuzione del relativo indicatore di riparto.

III.3.5. Comune competente e applicazione principio di residenza

Per la concessione del pacchetto scuola di cui al presente atto, il Comune di competenza è individuato in quello di residenza del soggetto richiedente; in caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato si fa riferimento al minore, salvo diversa intesa nell'ambito della programmazione territoriale.

Analogamente si procede per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.

Limitatamente alla fornitura gratuita di libri per la scuola primaria ed a garanzia del minore - in caso di studente domiciliato in Toscana e residente in un'altra regione che non provveda alla copertura della fornitura – è competente il Comune ove lo studente è iscritto a scuola.